



COMUNE DI SUCCIVO

(COMUNE DI CASERTA)

REGOLAMENTO per la RIPARTIZIONE del FONDO per la PROGETTAZIONE e l'INNOVAZIONE di cui all'articolo 93, comma 7-bis del D.Lgs. 163/2006

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 24.7.2015

SOMMARIO

Articolo 1	Oggetto e definizioni
Articolo 2	Il fondo per la progettazione e l'innovazione
Articolo 3	Percentuali di alimentazione
Articolo 4	Destinazione del fondo
Articolo 5	Riparto delle somme destinate all'incentivazione dei dipendenti
Articolo 6	Particolari modalità di realizzazione delle opere
Articolo 7	Conferimento incarichi e individuazione gruppi di lavoro
Articolo 8	Erogazione delle somme
Articolo 9	Tempistica
Articolo 10	Casi particolari e rinvio
Articolo 11	Disposizioni transitorie
Articolo 12	Obbligo di astensione
Articolo 13	Entrata in vigore ed abrogazioni

Art. 1 – Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'utilizzo del fondo per la progettazione e l'innovazione, previsto e disciplinato dall'articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni ed, in particolare, della quota destinata all'incentivazione del personale.

2. Ai fini del presente regolamento, si intendono:

a) per "Codice", il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni;

b) per "d.p.r. 207/2010", il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni;

c) per "fondo", il fondo per la progettazione e l'innovazione, previsto e disciplinato dall'articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater del Codice;

d) per Responsabile del settore competente, il soggetto che esercita i poteri di cui all'articolo 107 del TUEL;

e) per "RUP", il Responsabile del procedimento, di cui all'articolo 10 del Codice; f) per "DPP", il documento preliminare alla progettazione, di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice e articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 207/2010.

Art. 2 – Il fondo per la progettazione e l'innovazione

1. Il fondo è alimentato con una percentuale non superiore al 2% dell'importo a base di gara (comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso), per ogni opera o lavoro, con esclusione delle attività manutentive.

2. Sono considerate attività manutentive le attività consistenti in lavori, sia eseguite in via diretta che mediante affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione, per le quali, ai fini del finanziamento e della esecuzione sia sufficiente perizia costituita dal solo computo metrico

estimativo e dal capitolato d'oneri per l'affidatario esterno, senza la presenza di elaborati grafici e verifiche e calcoli relativi ad impianti e strutture oggetto delle attività.

3. Per la classificazione delle opere e lavori si fa riferimento all'articolo 3 del d.p.r. 207/2010.

Art. 3 – Percentuali di alimentazione

1. L'effettiva percentuale di alimentazione (**PA**), per ogni opera o lavoro, è data dall'applicazione dei seguenti parametri:

a) parametro di entità (**pe**), compreso tra 1 e 0,80, secondo i seguenti scaglioni:

TABELLA I			pe
per importi fino a	€ 1.000.000		1,00
per la quota eccedente	€ 1.000.000	fino a € 2.500.000	0,95
per la quota eccedente	€ 2.500.000	fino a € 5.000.000	0,90
per la quota eccedente	€ 5.000.000	fino a € 10.000.000	0,85
per la quota eccedente	€ 10.000.000		0,80

b) parametro di complessità (**pc**), compreso tra 1,10 e 0,75, secondo i seguenti livelli⁷⁶:

TABELLA II		pc
Descrizione complessità		
Lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), del d.p.r. 207/2010		1,10
Lavori di ordinaria complessità e rilevanza architettonica e tecnologica o ambientale, per i quali non sia disposta una significativa riduzione degli elaborati progettuali indicati dagli articoli da 17 a 43 del d.p.r. 207/2010 e si verifichino almeno due delle seguenti condizioni: — sono previste procedure espropriative — sono previsti elementi e/o impianti che, per la definizione progettuale, richiedono calcoli idraulici, elettrotecnici, illuminotecnici ed analoghi — sono previste opere strutturali richiedenti provvedimenti abilitativi in base alla legislazione in materia di protezione dal rischio sismico		1,00
Lavori di ordinaria complessità e rilevanza architettonica e tecnologica o ambientale, per i quali sia disposta una riduzione degli elaborati progettuali indicati dagli articoli da 17 a 43 del d.p.r. 207/2010 in dipendenza della presenza contemporanea di almeno due delle seguenti condizioni: — non sono previste procedure espropriative — non sono previsti elementi e/o impianti che, per la definizione progettuale, richiedono calcoli idraulici, elettrotecnici, illuminotecnici ed analoghi — non sono previste opere strutturali richiedenti provvedimenti abilitativi in base alla legislazione in materia di protezione dal rischio sismico		0,95
Lavori di ordinaria complessità e rilevanza architettonica e tecnologica o ambientale, per i quali sia disposta una riduzione degli elaborati progettuali indicati dagli articoli da 17 a 43 del d.p.r. 207/2010 in dipendenza della presenza contemporanea di tutte le seguenti condizioni: — non sono previste procedure espropriative — non sono previsti elementi e/o impianti che, per la definizione progettuale, richiedono calcoli idraulici, elettrotecnici, illuminotecnici ed analoghi — non sono previste opere strutturali richiedenti provvedimenti abilitativi in base alla legislazione in materia di protezione dal rischio sismico		0,90
Lavori di bassa complessità e rilevanza architettonica e tecnologica o ambientale, per i quali non sia disposta una significativa riduzione degli elaborati progettuali indicati dagli articoli da 17 a 43 del d.p.r. 207/2010 e si verifichino almeno due delle seguenti condizioni: — sono previste procedure espropriative — sono previsti impianti tecnologici richiedenti verifiche e calcoli — sono previste opere strutturali richiedenti provvedimenti abilitativi in base alla legislazione in materia di protezione dal rischio sismico		0,85
Lavori di bassa complessità e rilevanza architettonica e tecnologica o ambientale, per i quali sia disposta una riduzione degli elaborati progettuali indicati dagli articoli da 17 a 43 del d.p.r. 207/2010 in dipendenza della presenza contemporanea di almeno due delle seguenti condizioni: — non sono previste procedure espropriative		0,80

<ul style="list-style-type: none"> — non sono previsti impianti tecnologici richiedenti verifiche e calcoli — non sono previste opere strutturali richiedenti provvedimenti abilitativi in base alla legislazione in materia di protezione dal rischio sismico 	
Lavori di bassa complessità e rilevanza architettonica e tecnologica o ambientale, per i quali sia disposta una riduzione degli elaborati progettuali indicati dagli articoli da 17 a 43 del d.p.r. 207/2010 in dipendenza della presenza contemporanea di tutte le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> — non sono previste procedure espropriative — non sono previsti impianti tecnologici richiedenti verifiche e calcoli — non sono previste opere strutturali richiedenti provvedimenti abilitativi in base alla legislazione in materia di protezione dal rischio sismico 	0,75

Sono considerati lavori a bassa complessità e rilevanza architettonica, tecnologica o ambientale, a titolo esemplificativo:

- viabilità extraurbana in assenza di opere d'arte di significativa importanza (opere di sostegno di altezza superiore a metri 1,50; viadotti);
- edifici monopiano in ambito extraurbano per depositi e ricoveri di mezzi;
- sistemi di scolo di acque meteoriche, con canali a pelo libero, interessanti bacini di raccolta inferiori a 5 ettari;
- formazione, in ambito extraurbano, di piazzali per depositi e ricovero dimezzi, in assenza di opere d'arte di significativa importanza (opere di sostegno di altezza superiore a metri 1,50; viadotti et similia).

2. Per la determinazione della percentuale di alimentazione **PA** si applica la seguente formula, dove **PAm_{ax}** è la percentuale massima definita dal comma 7bis dell'art.83 del Codice:

$$PA = PAm_{ax} * PE * PC$$

3. La percentuale da applicare **PA**, risultante dalla formula di cui al comma 2, ove superiore a **PAm_{ax}**, viene ricondotta a **PAm_{ax}**.

5. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, l'importo del fondo gravante sulla singola opera o lavoro viene ricalcolato sulla base del nuovo importo, limitatamente alla fase di esecuzione. Nel caso di progettazione effettuata da tecnici interni, le varianti in corso d'opera derivanti da errori di progettazione non comportano aumento della quota di fondo.

Art. 4 – Destinazione del fondo

1. Il fondo viene destinato nel seguente modo:

- a) l'80% è ripartito tra il RUP e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; sono esclusi dal riparto i soggetti appena indicati se hanno qualifica dirigenziale;
- b) il 20% è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

2. Sulle destinate all'incentivazione dei dipendenti grava il trattamento fiscale e previdenziale stabilito dalla legge.

Art. 5 – Riparto delle somme destinate all'incentivazione dei dipendenti

1. Le somme destinate all'incentivazione dei dipendenti sono ripartite assegnando a ciascun soggetto che ha espletato l'incarico l'importo **I_d**:

$$I_d = I_l * PA * \alpha_r * q_d$$

dove:

I_l = importo dei lavori

PA = percentuale di alimentazione calcolata come all'art.3

α_r = aliquota di ripartizione dedotta dalla tabella III = **β_f * β_a**

q_d = quota di incarico effettivamente svolta dal dipendente

TABELLA III				
FASE	coefficiente di fase β_f	ATTIVITA'	coefficiente di attività β_a	aliquota ripartizione α_r
PROGETTO PRELIMINARE	0,10	progettista	0,60	0,0600
		r.u.p.	0,25	0,0250
		verifiche e validazione	0,10	0,0100
		collaboratori amministrativi	0,05	0,0050
		totale fase	1,00	0,1000
PROGETTO DEFINITIVO	0,35	progettista	0,55	0,1925
		coordinatore sicurezza prog.	0,10	0,0350
		verifiche e validazione	0,10	0,0350
		r.u.p.	0,20	0,0700
		collaboratori amministrativi	0,05	0,0175
		totale fase	1,00	0,3500
PROGETTO ESECUTIVO	0,15	progettista	0,55	0,0825
		coordinatore sicurezza prog.	0,10	0,0150
		verifiche e validazione	0,10	0,0150
		r.u.p.	0,20	0,0300
		collaboratori amministrativi	0,05	0,0075
		totale fase	1,00	0,1500
ESECUZIONE	0,20	direttore dei lavori	0,50	0,1000
		coordinatore sicurezza esec.	0,10	0,0200
		responsabile sicurezza	0,10	0,0200
		r.u.p.	0,20	0,0400
		certificato regolare esecuzione	0,04	0,0080
		collaboratori amministrativi	0,06	0,0120
		totale fase	1,00	0,2000

2. I coefficienti di attività tengono conto, anche in relazione alla specificità della forme organizzative dell'Ente, delle responsabilità connesse alle prestazioni da svolgere; essi possono essere aumentati o diminuiti dal Responsabile del settore competente in relazione alle responsabilità effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, fermo restando che la somma dei coefficienti di attività, per ciascuna fase, deve essere non maggiore di 1.

3. Le quote- parte dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente costituiscono economie. La quota di incarico svolta dal dipendente Q_d tiene conto di prestazioni svolte in collaborazione tra più dipendenti o tra dipendenti e soggetti esterni (co-progettazioni, co-direzioni dei lavori *et similia*).

Art. 6 – Particolari modalità di realizzazione delle opere

1. Nel caso di *project financing*, di concessioni di costruzione e gestione e di dialogo competitivo, vengono riconosciute le quote di incentivo di cui all'articolo 5, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna. Le quote di incentivo relative alle attività esternalizzate costituiscono economia.

Art. 7 – Conferimento incarichi e individuazione gruppi di lavoro

1. Il Responsabile del settore competente, prima dell'avvio di ciascuna fase progettuale e della fase esecutiva:

a) conferisce gli incarichi ed individua i collaboratori, firmatari degli elaborati, che partecipano alla suddivisione dell'incentivo;

b) suddivide, tra i soggetti coinvolti nella medesima attività, le percentuali di partecipazione.

2. Il Responsabile del settore competente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il RUP. Con il medesimo provvedimento, il Responsabile del settore competente accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota di incentivo spettante, in correlazione al lavoro eseguito ed alla causa della modifica o della revoca.

Art. 8 – Erogazione delle somme

1. Ai fini della erogazione delle somme ai dipendenti, è necessario l'accertamento positivo da parte del Responsabile del settore competente dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento, per la fase di progettazione, viene effettuato in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione di cui agli articoli da 44 a 59 del d.p.r. 207/2010. L'accertamento, per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.

2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.

3. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa o la necessità di varianti progettuali.

4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori di progettazione che comportano la necessità di varianti in corso d'opera.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Responsabile del settore competente contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

6. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale tra il 10% ed il 50%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.

7. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato; le somme costituiscono economia.

Art. 9 – Tempistica

1. La liquidazione degli incentivi avverrà mediante apposito atto del Responsabile del settore competente, nel seguente modo:

a) per le fasi progettuali, alla approvazione, previa verifica e/o validazione, del livello progettuale interessato;

b) per la fase esecutiva, ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di collaudo o di regolare esecuzione).

2. Nel caso di opere o lavori la cui fase esecutiva sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.

3. È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati.

4. Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie dell'Ente, il pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.

5. Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo è effettuato dall'ufficio personale, in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente, facendo riferimento alle epoche in cui sono state svolte le prestazioni. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia. Non è possibile effettuare compensazioni, né ritardare artificialmente una liquidazione per eludere il limite.

6. Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione.

Art. 10 – Casi particolari e rinvio

1. Nel caso di opere e lavori che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 93, commi 7-bis e 7-ter, del Codice, per cui si verificano eventualità non contemplate dal presente regolamento, si applicano comunque gli istituti qui previsti, secondo criteri di analogia, tenendo conto della corrispondenza tra l'attività espletata e quella richiesta dall'amministrazione e del criterio di proporzionalità.

2. Nell'impossibilità di applicare il presente regolamento, anche ai sensi del comma 1, per determinare la suddivisione proporzionale dell'incentivo tra i vari soggetti o le quote corrispondenti alle attività svolte da soggetti esterni che costituiscono economia, si potrà fare riferimento ai rapporti tra le diverse attività come remunerate dalle tariffe professionali, ove previste.

Art. 11 – Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, le norme contenute nel presente regolamento hanno validità per le attività svolte successivamente alla data del 19 agosto 2014.

2. Ai fini del comma 1, l'amministrazione adotterà i necessari atti per la variazione dei quadri economici dei lavori e delle opere.

3. Per tutte le attività svolte entro il 18 agosto 2014, si continua ad applicare la disciplina previgente, fermo restando che le quote di incentivo maturate dal personale di qualifica dirigenziale dal 25 giugno non possono essere erogate e costituiscono economia di spesa.

Art. 12 – Obbligo di astensione

1. Nel caso in cui il Responsabile coincida con una o più delle figure indicate all'articolo 5, commi 2 e 3, il medesimo dovrà astenersi dalle decisioni che lo vedono in conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo 7 del d.p.r. 62/2013 e dell'articolo 5 del Codice di comportamento dell'ente. A tale adempimento provvederà il soggetto individuato secondo le disposizioni del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi .

Art. 13 – Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore con le modalità e nei termini stabiliti dallo Statuto.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il precedente regolamento e tutte le norme regolamentari incompatibili.